Pubblicato il 08/11/2016

N. 01101/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00127/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2016, proposto dalla Pia società di san Francesco Saverio per le missioni estere – istituto saveriano per le missioni estere con sede a Parma in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Marconi, presso il quale ha letto domicilio a Genova in via Corsica 21/18;

contro

Comune di Genova in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dalle avvocate Maria Paola Pessagno e Laura Burlando, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Garibaldi 9

Regione Liguria in persona del presidente in carica

Città metropolitana di Genova in persona del sindaco metropolitano in carica

per l'annullamento

del PUC di Genova approvato con deliberazione 2015-118.0.0 del 27.11.2015

della deliberazione 4.3.2015, n. 8/2015 del consiglio comunale di Genova

della deliberazione 30.7.2015, n. 42/2015 del consiglio comunale di Genova

della conferenza dei servizi 4.11.2015

della deliberazione 24.11.2015, n. 57/2015

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Pia società di san Francesco Saverio per le missioni estere si ritiene lesa dalla previsione del PUC di nuova approvazione relativamente ad un fondo di proprietà, ed ha per ciò notificato l'atto 1.2.2016, depositato il 16.2.2016, affidato alle seguenti domande:

accertamento della operatività della legge 122 del 1989 nell'ambito AC-VU

invalidità dell'art. 14.4 delle norme generali del PUC, violazione degli artt. 42 e 97 cost., dell'art. 9 della legge 122 del 1989, della'rt. 38 della legge regione Liguria 36 del 1997, eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta illogicità, contraddittorietà tra l'art. 14 comma 4 delle norme generali e della norme geologiche del PUC.

Illegittimità dell'art. 14 punto 4 comma 3 della norme generali del PUC per violazione dell'art. 9 della legge 122 del 1989, eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti , illogicità e sviamento di potere.

Il comune di Genova si è costituito in giudizio con memoria con cui ha chiesto respingersi la domanda.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

1. Sono impugnate le determinazioni di approvazione del PUC di Genova nella parte in cui lo strumento ha dettato un regime

ritenuto lesivo per l'immobile di proprietà ubicato in viale Modugno 39.

2. Il comune eccepisce il difetto di interesse della ricorrente alla proposizione del ricorso, in quanto la stessa non ha presentato alcun progetto per lo sfruttamento edilizio del bene di proprietà; l'interessata replica che l'introduzione delle norme generali che limitano la possibilità di realizzare parcheggi interrati nel sedime non edificato costituisce sin da ora un limite all'utilizzo del fondo. Esso è infatti costituito da una grande villa contornata da importanti spazi verdi, ed una prospettiva per l'impiego di tali beni è costituita dalla realizzazione di una struttura ricettiva che sarebbe difficilmente ipotizzabile in assenza di idonei spazi a parcheggio.

3. Il collegio ritiene che l'allegata introduzione di un limite alla realizzazione di parcheggi interrati nella proprietà costituisca un astratto limite all'utilizzo del bene, dal che l'interesse alla proposizione del gravame.

4. Nel merito l'interessata propone un'azione di accertamento ed una di annullamento: al riguardo il collegio non può dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alla richiesta di accertare l'illegittimità dell'art. 14 punto 4 comma 5 delle norme generali del PUC, nella parte in cui esso poteva essere inteso come limitativo della possibilità di

realizzare dei parcheggi interessati nel fondo. La difesa comunale ha infatti dichiarato che l'area verde a contorno dell'immobile non è censita quale verde strutturato (AC-VU), ma che comunque essa non sopporta altro tipo di parcheggio al di là di quelli a raso.

Ciò induce a riconsiderare l'originaria censura, con cui si lamenta la violazione della legge 122/1989, che aveva introdotto la generale possibilità di creare posti auto anche interrati, al fine di decongestionare le vie occupate dalle vetture di chi vive nelle abitazioni realizzate senza il rispetto dei necessari standard.

Il motivo non tiene tuttavia conto della salvezza operata dalla norma denunciata nell'assorbente profilo ambientale, che nella specie sostanzia nella volontà di impedire il troppo veloce ruscellamento delle acque che in Liguria causano frequenti e dannose alluvioni.

5. Parte ricorrente chiede ancora che il tribunale amministrativo dichiari l'illegittimità della norma introdotta dall'art. 14 punto 4 comma 3 disposizioni generali del PUC rubricato 'permeabilità e efficienza idraulica dei suoli ed invarianza idraulica'. La censura deduce l'incongruità di una disposizione che si applica a tutto il territorio comunale in modo indifferenziato, senza aver riguardo ai profili geologici che ciascun distretto del territorio

può evidenziare, rilevandosi da ciò il vizio di eccesso di potere per difetto dell'istruttoria.

6. Il collegio rileva trattarsi di una disciplina assai articolata, che risulta frutto di uno studio accurato, che ha preso in esame le particolarità di un territorio come quello genovese in cui la copertura del suolo e del sottosuolo con materiali impermeabili è stata ritenuta come una concausa importante nell'accrescere la forza distruttiva dell'acqua nelle ricorrenti alluvioni.

Al riguardo la norma mira al miglioramento dell'efficienza idraulica del suolo, ed ha considerato che l'aggregato più desiderabile per sventare i possibili danni delle future forti piogge passa anche per il controllo della permeabilità dei singoli fondi.

Da ciò l'insufficienza delle censure per indurre alla dichiarazione di illegittimità della norma, atteso che la sua natura generale è poi declinata in concreto prendendo in esame numerose ipotesi in cui la p.a. godrà della discrezionalità di calibrare la soluzione in rapporto al livello di permeabilità del suolo.

7. Il ricorso è conclusivamente infondato e va respinto, e non di meno le spese possono essere compensate, attesa la complessità della materia trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

Respinge il ricorso a spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Paolo Peruggia	**Giuseppe Daniele**

IL SEGRETARIO